

TI_GERICHTE 17.2008.28 vom 6. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.28

FR: TI_GERICHTE 17.2008.28 du 6 août 2008

IT: TI_GERICHTE 17.2008.28 del 6 agosto 2008

Regeste

Impiego illecito di valori patrimoniali. Falsità in documenti. Principio accusatorio e dell'immutabilità dell'atto di accusa. Prescrizione. Principio in dubbio pro reo. Errore sui fatti

Erwägungen

E. 2

I ricorrenti esordiscono dolendosi di alcuni vizi essenziali di procedura.

E. 2.1

Secondo i ricorrenti l'PC 1 non avrebbe avuto la legittimazione per sporgere querela per impiego illecito di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 141 bis CP perché non avrebbe subito nessun "danno diretto". La banca, sostengono i ricorrenti, avrebbe infatti deciso di rimborsare integralmente il proprio cliente italiano senza prendere in considerazione un'eventuale responsabilità di quest'ultimo, e lo avrebbe fatto solo per un "mero gesto di compiacenza commerciale". Il cliente italiano per contro, disattendendo l'accordo stipulato con la banca secondo cui la posta trattenuta va considerata trasmessa il giorno del deposito, avrebbe atteso un "decennio" per far valere le proprie pretese, ciò che configurerebbe, secondo i ricorrenti, "una violazione contrattuale, nonché una gravissima colpa, tale da interrompere il nesso di causalità". Al momento dell'inoltro della querela, la banca sarebbe stata inoltre "risarcita" dai coimputati "in misura ben superiore al danno diretto". In assenza di una valida e tempestiva querela – presupposto necessario al loro perseguimento penale –, concludono i ricorrenti, gli imputati andrebbero quindi prosciolti dall'accusa d'impiego illecito di valori patrimoniali (ricorso, pag. 4–6 II punto 1.1). Le argomentazioni della difesa – invero qui riproposte in modo confuso e con scarsa forza argomentativa – ricalcano gli stessi punti già invocati in prima sede. Le pertinenti conclusioni del presidente della prima Corte hanno tuttavia ben risposto ai quesiti sollevati, cui si rimanda per il dettaglio senza riprenderli per esteso (sentenza, pag. 18–21, consid. 4). Del resto, sostenere che il rimborso operato dalla banca al cliente danneggiato sia stato solo un atto di "compiacenza commerciale", non è per niente serio; ai ricorrenti, difesi da un avvocato, non può infatti sfuggire che il loro arricchimento è stato realizzato a causa di un errore dell'PC 1, e che è quindi logico – se non imperativo – che la banca vi ponga rimedio, risarcendo il cliente ingiustamente leso, che, checché ne dicano gli imputati, non ha avuto nessuna colpa (se di colpa si vuol parlare), se non quella di essersi disinteressato dei propri averi per molto tempo. E nemmeno giova sostenere che aspettare undici anni per controllare la "posta a trattenere" violerebbe gli accordi stipulati con la banca. Il ragionamento, a tratti incomprensibile, nemmeno si rivela concludente. Un conto è sostenere che la posta è ritenuta trasmessa il giorno del deposito, un altro è quello di sapere quando il cliente viene a conoscenza del suo contenuto, ritenuto che una delle peculiarità della "posta a trattenere" è, oltre alla riservatezza, quella di poter consultare la propria corrispondenza a propria

discrezione. Infruttuoso risulta inoltre l'assunto secondo cui la banca, al momento dell'inoltro della querela penale, sarebbe stata risarcita "in misura ben superiore al danno diretto", quando lo scoperto è a tutt'oggi ancora di fr. 267 481.65 (sentenza, pag. 17 consid. 3). Vagliare oltre il gravame su questo punto non è utile, data la sua palese inconsistenza. Il ricorso su questo punto, nella sua limitata ammissibilità, va pertanto respinto, siccome manifestamente infondato, per non dire temerario.

E. 2.2

Per il reato di impiego illecito di valori patrimoniali i ricorrenti sostengono che l'atto d'accusa sarebbe "impreciso e indeterminato". Sarebbero state tralasciate "delle circostanze importanti per la preparazione della difesa e del processo medesimo". Premettendo che il primo ed il terzo paragrafo del punto 1 dell'atto d'accusa sono formalmente corretti, i ricorrenti precisano tuttavia che l'atto d'accusa sarebbe silente "circa una qualsiasi ulteriore vendita dei restanti titoli" (secondo paragrafo punto 1 dell'atto d'accusa). Agli atti e nell'atto d'accusa non vi sarebbe traccia alcuna della "vendita, acquisto o investimenti di titoli" che potrebbero essere costitutivi del reato di utilizzo illecito di valori patrimoniali (ricorso, pag. 6-9 II punto 1.2). a) Il presidente della Corte ha spiegato di avere precisato all'inizio del dibattimento tutte le operazioni, già note alle difese perlomeno dal deposito atti. Il dettaglio di ogni prelevamento è stato fornito, ha sottolineato il primo giudice, al dibattimento (doc. dib. 1 e 2). L'atto d'accusa indicherebbe quindi in modo sufficientemente chiaro, ha spiegato il presidente della Corte, i fatti oggetto delle imputazioni di impiego illecito di valori patrimoniali e meglio l'apertura delle relazioni bancarie con cenno a molteplici prelevamenti e trasferimenti di denaro (sentenza, pag. 15 consid. 2.2). b) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto d'accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozesrecht,

E. 6

Per quanto attiene al reato di falsità in documenti, i ricorrenti sostengono che la sottoscrizione del formulario A non avrebbe "nessun effetto di diritto privato", e non costituirebbe "documento" ai sensi dell'art. 110 CP. Nessuna legge imporrebbe "la stesura e sottoscrizione di un siffatto atto" allorché si proceda solo ad un semplice cambiamento di conto, l'identificazione dell'avente diritto economico risultando per finire "perfettamente inutile". Inoltre, soggiungono i ricorrenti, è nel "circuito giuridico" che il documento avrebbe dovuto essere impiegato, e non, come nella fattispecie, in quello interno della banca. I ricorrenti sostengono inoltre che non vi sarebbe prova alcuna che in data 27 dicembre 2005 sulla relazione _____ fossero confluiti valori per i quali essi "abbiano ammesso essere gli aventi diritto economico", atteso che al 31 dicembre 2005 il conto aveva un saldo "pari a zero". Quanto all'aspetto soggettivo, i ricorrenti sostengono che in applicazione del principio in dubio pro reo si sarebbe dovuto prendere in considerazione la versione più favorevole agli imputati, ovvero quella secondo la quale essi non avevano nessuna intenzione di "agire a scopo di inganno, né di nuocere al patrimonio o a altri diritti o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto". L'unilaterale considerazione di alcuni indizi ad esclusione di altri nemmeno sarebbe stata sufficientemente motivata. I ricorrenti concludono inoltre di dovere essere messi a beneficio dell'art. 13 CP (errore sui fatti) in

quanto sottoscrivendo il formulario A essi erano convinti di non commettere alcun reato; credevano infatti di avere sottoscritto un semplice documento interno, “senza alcuna valenza particolare”, oltretutto per accertare l'appartenenza di beni che la banca già sapeva di loro proprietà. Per tutti questi motivi, essi chiedono quindi di essere assolti dall'accusa di falsità in documenti (ricorso, pag. 23–26 II punti 1–5). Una volta di più i ricorrenti persistono nel contrapporre il loro parere a quello della Corte. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non basta prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa valutazione delle prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare perché, accertando i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza, la Corte di merito sia trascesa in un risultato insostenibile. Il presidente della Corte delle assise correzionali, dopo avere illustrato le condizioni per l'applicazione dell'art. 251 CP, ha concluso che nella fattispecie il vantaggio tratto dagli accusati dalla sottoscrizione del formulario A con la falsa indicazione di essere gli aventi diritto economico, consisteva nel poter proseguire a impiegare a proprio profitto i fondi pervenuti loro per errore (sentenza, pag. 28–29 consid. 7). Ed è appunto questo l'elemento determinante, ossia il vantaggio che conferiva loro l'impiego (passato e futuro) dei beni che essi hanno dichiarato essere i loro, a danno, evidentemente del legittimo avente diritto, ossia il cliente italiano. Il documento in questione aveva quale effetto di provare che i valori trapassati da un conto all'altro fossero di loro spettanza (sulla natura del citato formulario “A” cfr. in ogni modo la sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJ 122/2000 I 234; CCRP, sentenza del 21 giugno 2002, inc. n. 17.2001.59 consid. 2). Cosa intendano poi i ricorrenti con “circuito giuridico” non è chiaro, atteso comunque che la proprietà di un bene ha, checché ne dicano i ricorrenti, una chiara portata giuridica (cfr. Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Basilea 2002, vol. II, n. 16–27 ad art. 251 CP). Sostenere che non vi sarebbe prova agli atti che in data 27 dicembre 2005 sulla relazione _____ fossero confluiti valori per i quali essi “abbiano ammesso essere gli aventi diritto economico”, anche perché al 31 dicembre 2005 il conto aveva un saldo “pari a zero”, equivale a sostenere l'insostenibile. Ora, la posizione in parola oltre al conto cash (conto corrente) aveva anche un conto deposito (_____); cfr. allegati F–F1 act. 1 MP); che sul conto corrente non vi fosse nulla o poco più, non esclude evidentemente che il conto deposito non abbia potuto avere un controvalore cospicuo (v. anche l'incremento del conto _____ già dai primi mesi di gennaio 2006, sul quale sono confluiti tutta una serie di vendite di azioni, oltre ai dividendi, tutte con origine il conto deposito _____; cfr. allegati F3 act. 1 MP). Le doglianze riferite all'aspetto soggettivo sono immotivate e comunque appellatorie. L'intimo convincimento del giudice sulla colpevolezza degli accusati, non può essere validamente messo in discussione con argomentazioni come quelle sommariamente accennate dagli accusati, e comunque nessun arbitrio è ravvisabile nel ragionamento che egli ha sviluppato per considerare adempiuto anche l'aspetto soggettivo del reato. Non trova evidentemente spazio alcuno l'assunto dei ricorrenti che li vorrebbe vittima di un errore sui fatti perché avrebbero considerato il documento A quale semplice documento interno della banca o quale “semplice operazione di cosmesi”. Il ricorso quindi, al limite dell'inammissibile, va senza indugio disatteso.

E. 7

Secondo i ricorrenti, la conclusione del presidente della Corte delle assise correzionali in punto al diritto della parte civile al risarcimento sarebbe arbitraria (ricorso, pag. 26 III punto 6). Così argomentando, tuttavia, essi non spiegano in che consista l'arbitrio, onde l'irricevibilità della doglianza. Nonostante il primo giudice abbia comunque riscontrato una grave concolpa della banca, egli non ha comunque potuto escludere che l'importo

immediatamente riversato per ordine di RI 3 (oltre fr. 200 000.–) potesse essere sufficiente a coprire interamente le pretese della parte civile. Per questo il primo giudice ha accertato il principio del diritto al risarcimento, rinviando tuttavia la PC al foro civile per la determinazione del danno (sentenza, pag. 32–33 consid. 9).

E. 8

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, limitata nella fattispecie al gratuito patrocinio (act. 29), competente a decidere è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 26 cpv. 1 Lag). II. Sul ricorso di RI 3

E. 9

Anche RI 3 contesta la legittimità di PC 1 di inoltrare querela penale (ricorso, pag. 4–7 punto 3), riprendendo in buona sostanza le stesse censure dei coimputati genitori (tra queste, il fatto che la banca non avrebbe subito nessun danno diretto e la concolpa del cliente italiano), per cui si rimanda a quanto già deciso al consid. 2.1 e alle conclusioni del presidente della prima Corte (sentenza, pag. 18–21, consid. 4). Il ricorso, equivalente a quello di RI 1 e RI 2, va perciò disatteso.

E. 10

Stessa sorte tocca all'invocata prescrizione (ricorso, pag. 9 punto 4). Benché la ricorrente ritenga di non avere avuto più nulla a che fare con l'originale relazione dopo il trasferimento su quella nuova _____ del 6 novembre 2000 (v. consid. che segue), essa ritiene che con l'apertura della relazione _____, su cui sono stati trasferiti i titoli accreditati per errore, o al più tardi (subordinatamente) con la vendita dei titoli, si sarebbe perfezionato il reato di cui all'art. 141 bis CP, che, in questa seconda ipotesi, l'assenza della loro menzione nell'atto d'accusa implicherebbe il suo annullamento (ricorso, pag. 9 punto 4). Anche per queste censure si rinvia alle considerazioni già espresse nella disamina del primo ricorso (v. consid. 2.2 e 3).

E. 11

Stando alla ricorrente la Corte non avrebbe sufficientemente differenziato la sua posizione da quella dei genitori. Il conto _____, seppure “cointestato a lei e al padre, serviva esclusivamente ai genitori”. In quanto figlia unica e per comodità il conto fu quindi intestato anche a lei. Non abitando più da diverso tempo con i genitori, ella sostiene di non avere mai ricevuto corrispondenza relativa al conto, “nemmeno quando era avvenuto l'errore da parte di PC 1”. Benché nulla sapesse sulla consistenza degli averi dei genitori, la ricorrente precisa che la madre in un'occasione le comunicò che in passato vi fu un versamento sul conto di fr. 38 000.– (corrispondenti al ricavo della vendita dei macchinari della stireria). La madre le disse inoltre che il padre aveva beneficiato di un'eredità di fr. 26 931.15. Dall'apertura della relazione _____ del 6 novembre 2000 la ricorrente sostiene di non avere comunque più potuto disporre dei beni, “se non per procura”. La Corte avrebbe erroneamente giustificato il suo coinvolgimento solo perché essa avrebbe accompagnato i genitori in banca (ricorso, pag. 7–8 punto 4). Premesso che le censure hanno carattere prettamente appellatorio e non sostanziano sufficientemente arbitri di sorta, va ricordato all'imputata che il 21 agosto 2000, RI 2 ha venduto titoli per complessivi fr. 95 601.30 (sentenza, pag. 17 consid. 3; allegato C6 foglio 6 in alto act. 1 MP); quale cointestataria del conto, il conteggio della vendita dev'esserle sicuramente pervenuto al domicilio (da quando non abita più con i genitori non è stato né indicato né provato). A quel momento sicuramente sapeva della vendita e di cosa è stato venduto, come probabilmente già sapeva

del trasferimento dei titoli dall'originale conto del cliente italiano al suo (allegati C7 e D act. 1 MP; verbale di interrogatorio del 12 marzo 2007 di RI 1, elenco verbali, act. 3 MP pag. 2 ultimo paragrafo a metà). Del resto, appena pochi giorni dopo la vendita dei titoli del 21 agosto 2000, ossia il 29 agosto 2000, l'imputata è passata in banca con la madre per dei "chiarimenti" (sentenza pag. 25 consid. 6.2). Girarci attorno è francamente inutile; e comunque, la ricorrente non ha mai dichiarato che il padre (o la madre, procuratrice) le abbiano tenuto nascosti i movimenti sul conto. Del resto il giudice ha accertato che anche RI 3 ha ritirato delle somme di denaro, impiegandoli anche per il rifacimento delle serrature della sua casa "che in definitiva era di sua proprietà" (sentenza, pag. 22 consid. 5.1). Il ricorso, nella sua limitata ammissibilità, va comunque respinto.

E. 12

La ricorrente ripete che la madre era l'unica ad occuparsi della gestione delle finanze della famiglia, e che quindi non era "affatto a conoscenza della situazione finanziaria dei genitori". Ogni documento bancario, tra cui l'estratto del deposito, era visionato esclusivamente dalla madre. Essa sapeva, soggiunge la ricorrente, che su quel conto venivano versati i proventi della ditta del padre; era anche a conoscenza, reitera la ricorrente, dell'eredità percepita dal padre. La ricorrente contesta inoltre di essere stata al corrente sin dall'inizio dell'accredito. Assolutamente arbitrario sarebbe inoltre l'assunto del primo giudice secondo cui le rassicurazioni del consulente servivano agli imputati per costruirsi un alibi. Dopo "5 richieste" di controllo approfondito, agli imputati fu detto che tutto era a posto, che i fondi erano i loro. Per cui essa poteva legittimamente pensarlo. Applicando il principio in dubio pro reo, il giudice avrebbe dovuto concludere che l'imputata non era consapevole dell'illegittimo accredito e che "non aveva la volontà di creare alcun danno". E se si dovesse concludere che gli imputati sapevano o avrebbero dovuto sapere che almeno fr. 200 000.– non erano i loro, si giungerebbe comunque a dover negare l'intenzionalità in punto al reato di cui all'art. 141 bis CP, in quanto, "accortisi dell'errore", i coimputati avrebbero subito restituito il denaro (ricorso, pag. 10–15 punto 5). R ecriminzioni simili sono lungi dal poter motivare un ricorso per cassazione. Non solo l'imputata dimostra di non avere corretta nozione del rimedio giuridico, ma su questo punto essa perde completamente di vista il limitato potere cognitivo di questa Corte. A nulla sussidia riproporre un'arringa difensiva in cassazione. Priva di idonea motivazione, al proposito l'impugnazione va dichiarata inammissibile. Del resto sull'aspetto soggettivo già si è discusso in precedenza, per cui visto che le censure si accavallano con quelle dei genitori, si rinvia a quanto detto al consid. 5 (vedi anche alcuni aspetti già discussi al consid. 11). Ora, che l'imputata sapesse dei titoli sin dal mese di luglio 1999 ("che non erano fondi nostri"; v. verbale di interrogatorio del 12 marzo 2007 di RI 1, elenco verbali, act. 3 MP pag. 2 ultimo paragrafo a metà) è confermato sia dal padre che dalla madre (verbale di interrogatorio del 12 marzo 2007 di RI 2, elenco verbali, act. 1 MP pag. 7–8; verbale di interrogatorio del 12 marzo 2007 di RI 1, elenco verbali, act. 3 MP pag. 2). Del resto nemmeno lei sembra escludere di averne avuta notizia – almeno per telefono – prima del 2000 (verbale di interrogatorio del 12 marzo 2007 di RI 3, elenco verbali, act. 2 MP pag. 4 e 5 in alto). Per cui, tergiversare oltremodo sulla convinzione del primo giudice secondo la quale l'imputata sapeva fin dall'inizio dell'avvenuto accredito, è improduttivo. Che poi essa non avesse più abitato con i genitori – circostanza non provata – non significa ancora che non fosse messa al corrente, come sembra essere stato, dei movimenti bancari del proprio conto. Che la madre invece fosse una sprovveduta in ambito finanziario, oltre ad essere contraddetto dalle ripetute censure ricorsuali che la indicano quale unica e sola

amministratrice delle finanze della famiglia, è contraddetto pure – come visto sopra – dalle dichiarazioni della ricorrente, da quelle della madre stessa e del padre. Dilungarsi oltre è, come detto, inutile. Il ricorso, nella limitata misura della sua ammissibilità, va perciò di nuovo respinto.

E. 13

La ricorrente si duole anche della commisurazione della pena, nella misura in cui il giudice, oltre ad averla condannata ingiustamente, non avrebbe tenuto conto del fatto che nulla ha prelevato per sé stessa, e che agli atti non figurerebbe nessun documento bancario da lei sottoscritto. Anch'essa, come i genitori, ritiene arbitraria la conclusione del presidente della Corte delle assise correzionali in punto al riconoscimento alla parte civile del diritto al risarcimento (ricorso, pag. 15–16 punto 6). Così com'è formulato, l'assunto è nuovamente improponibile nella misura in cui la ricorrente muove critiche alla commisurazione della pena, mancando ogni confronto con le motivazioni che hanno spinto la Corte ad irrogarle una pena detentiva di 3 mesi – invero mite – sospesa condizionalmente per gli illeciti da lei commessi (sentenza, pag. 30–32). In punto al principio del risarcimento riconosciuto alla banca, si rinvia a quanto già discusso al consid. 7.

E. 14

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, limitata nella fattispecie al gratuito patrocinio (art. 29), competente a decidere, come già indicato (v. consid. 8) è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 26 cpv. 1 Lag). III. Sulle spese

E. 15

Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dei ricorrenti (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, pronuncia : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è respinto. 2. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1 400.– b) spese fr. 100.– fr. 1 500.– sono posti a carico dei ricorrenti. 3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 3 è respinto. 4. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1 000.– sono posti a carico della ricorrente. 5. Intimazione a: Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il vicepresidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall' art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.